COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

REGOLAMENTO INTERNO
del 20 aprile 1960

L'ALTA AUTORITA',

visto l'articolo 13 del Trattato,

visto il Regolamento interno del 5 novembre 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* del 24 novembre 1954, pag. 513),

adotta il seguente Regolamento interno:

Articolo 1

L'Alta Autorità delibera in seduta e si conforma alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

I membri dell'Alta Autorità sono convocati in seduta dal Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dal membro dell'Alta Autorità chiamato a presiedere la seduta conformemente alle disposizioni dell'art. 4 che segue.

Per altro, il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'Alta Autorità in seduta su richiesta di tre dei suoi membri.

Articolo 3

Il Presidente dell'Alta Autorità, o chi ne fa le veci, predispone il progetto di ordine del giorno di ogni seduta. Salvo il caso di urgenza assoluta, tale progetto è comunicato ai membri dell'Alta Autorità almeno due giorni prima della seduta. Nel progetto deve figurare ogni questione di cui un membro dell'Alta Autorità chiede l'iscrizione all'ordine del giorno.

Tuttavia le questioni che devono essere trattate nel gruppo di lavoro possono essere iscritte all'ordine del giorno soltanto se i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono stati comunicati ai membri dell'Alta Autorità almeno quattro giorni prima della seduta, tranne in caso di urgenza accertata dall'Alta Autorità all'inizio della seduta.

In apertura di seduta ogni membro può chiedere all'Alta Autorità il rinvio ad altra seduta della discussione di un punto iscritto nel progetto d'ordine del giorno. Ogni membro impedito di assistere alla seduta può far conoscere all'Alta Autorità la sua domanda di modifica del progetto d'ordine del giorno tramite il Presidente della seduta.

L'Alta Autorità determina in seduta l'ordine del giorno sulla base del progetto propostole e delle eventuali domande di modifica presentate dai suoi membri.

Articolo 4

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente; in caso di impedimento dell'uno e dell'altro, dal secondo Vicepresidente; in caso di impedimento dei Presidenti, dal più anziano dei membri presenti in seduta.

Articolo 5

Le sedute dell'Alta Autorità non sono pubbliche. Il dibattito è riservato.

Articolo 6

Il Segretario generale dell'Alta Autorità, o chi ne fa le veci, assiste alle sedute, salvo decisione contraria dell'Alta Autorità.

Il Presidente della seduta può invitare singoli funzionari ad assistere alle sedute o a parte di esse e a prendere la parola. In via eccezionale e per una questione determinata, l'Alta Autorità può decidere di sentire in seduta qualsiasi altra persona.

Qualora alcun funzionario incaricato di redigere il processo della seduta non vi prenda parte, l'Alta Autorità affida tale compito ad uno dei suoi membri.

Articolo 7

È fissato a 5 il quorum dei membri presenti necessario per deliberare validamente.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 13 del Trattato, le deliberazioni dell'Alta Autorità sono adottate a maggioranza di cinque voti.

Possono votare soltanto i membri presenti in seduta. Tuttavia, quando la decisione non possa essere rinviata fino al ritorno di un membro assente, quest'ultimo, presa conoscenza degli elementi della discussione, può emettere, prima della votazione dell'Alta Autorità in seduta, un voto per iscritto.

Articolo 9

Il testo dei documenti adottati dall'Alta Autorità è autenticato con la firma del Presidente della seduta.

Articolo 10

È redatto processo verbale delle deliberazioni; ad esso vengono allegati i testi adottati in seduta.

Il processo verbale è approvato dall'Alta Autorità e autenticato con la firma del Presidente della seduta.

Articolo 11

In deroga al precedente articolo 7, il quorum dei membri presenti è portato a 7 per deliberare validamente in ordine a modifiche del presente Regolamento e del Regolamento generale d'organizzazione.

L'Alta Autorità delibera sulle proposte relative a tali modifiche non appena un membro ne faccia richiesta.

Articolo 12

Il Regolamento interno del 5 novembre 1954 è abrogato.

Il presente Regolamento è stato deliberato ed adottato dall'Alta Autorità nella seduta del 20 aprile 1960.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI